

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2794

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro della Pubblica Istruzione

(BIANCO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(CARLI)

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

(V. Stampato Camera n. 5577)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 maggio 1991

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 maggio 1991*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
27 marzo 1991, n. 100, recante disposizioni urgenti in
materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di
personale del comparto scuola

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 marzo 1991, n. 100, recante disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale del comparto scuola, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 luglio 1990, n. 201, 22 settembre 1990, n. 265, 24 novembre 1990, n. 343, e 23 gennaio 1991, n. 23.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 27 MARZO 1991, N. 100*All'articolo 1:**dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Possono fruire dei permessi annuali retribuiti di cui al comma 2, nei limiti del numero totale annuo di cui al comma 4, anche le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni nazionali maggiormente rappresentative o ad esse collegate non contemplate nel medesimo comma 2, a condizione che facciano parte della delegazione sindacale determinata, ai fini dell'accordo sindacale per il triennio 1991-1993 riguardante il comparto del personale della scuola, con il decreto del Ministro per la funzione pubblica 7 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 1990»;

al comma 3, le parole: «più rappresentative su base nazionale del personale della scuola di ogni ordine e grado» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione l'elenco dei destinatari delle aspettative sindacali di cui al presente articolo viene pubblicato annualmente nella *Gazzetta Ufficiale*.

8-ter. Sono altresì annualmente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, con decreti del Ministro della pubblica istruzione, gli elenchi del personale della scuola comunque non in servizio e destinato a compiti diversi da quelli di istituto.

8-quater. Gli elenchi di cui ai commi 8-bis e 8-ter dovranno riportare, oltre all'indicazione delle sedi di titolarità, anche quella degli enti, degli uffici o delle organizzazioni beneficiari del comando, dell'aspettativa, dell'utilizzazione o della collocazione fuori ruolo».

All'articolo 2, al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le graduatorie degli aspiranti a supplenza nelle accademie e nei conservatori di musica per gli anni scolastici 1989-1990 e 1990-1991 conservano la loro validità anche per l'anno scolastico 1991-1992».

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis. - 1. I concorsi per soli titoli per l'accesso ai ruoli del personale docente su cattedre e posti inseriti stabilmente nell'organico

dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, di arte drammatica e di danza, da indire ai sensi del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono banditi secondo quanto disposto dagli articoli 2, 4, 11 e 12 del medesimo decreto-legge n. 357 del 1989, prima della scadenza triennale di cui al comma 2 del citato articolo 2 e comunque con precedenza rispetto ai concorsi per titoli ed esami; il requisito di servizio di cui al comma 1 del citato articolo 11 è computato con riferimento al periodo intercorrente fra l'anno scolastico 1982-1983 e l'anno scolastico 1990-1991.

2. In attesa del completo espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, per gli insegnamenti che attualmente non possono essere messi a concorso si provvederà esclusivamente con personale docente attinto dalle graduatorie di supplenza valide per l'anno scolastico 1990-1991.

3. Ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui al comma 1 ed ai fini della valutazione del punteggio spettante, è valido il servizio in precedenza prestato per gli insegnamenti di cui al comma 2».

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 27 marzo 1991, n. 100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1991.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale del comparto scuola

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire, fino al rinnovo del vigente contratto, il soddisfacimento delle esigenze connesse con le specificità del comparto scuola in materia di permessi sindacali e di assicurare l'ordinato svolgimento delle lezioni, anche attraverso una più razionale disciplina delle graduatorie permanenti per il conferimento di supplenze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Fino al rinnovo del vigente contratto per il comparto scuola, si applicano, in materia di permessi sindacali annuali retribuiti, le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Le organizzazioni sindacali del comparto scuola aventi diritto alle aspettative sindacali di cui all'articolo 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, possono fruire, per i

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali
retribuiti e di personale del comparto scuola**

Articolo 1.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

loro rappresentanti, in aggiunta alle aspettative sindacali di cui al citato articolo 45, anche di permessi annuali retribuiti, riferiti all'anno scolastico.

3. Il cumulo dei permessi sindacali retribuiti, previsto dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715, è effettuato, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale del personale della scuola di ogni ordine e grado, anche per compensazione in ambito nazionale, secondo una ripartizione programmata dei corrispondenti esoneri dal servizio tra le varie province, che tenga conto delle esigenze peculiari della scuola e della sua organizzazione territoriale.

4. I permessi annuali di cui al comma 2 sono attribuiti nei limiti del numero totale annuo complessivamente a disposizione, determinato secondo quanto disposto dall'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

5. La ripartizione del numero totale dei permessi annuali attribuibili di cui al comma 4 è effettuata per gli anni scolastici 1990-1991 e 1991-1992 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui al comma 2, ferma restando la segnalazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

6. Sono fatti salvi i provvedimenti relativi ai permessi annuali di cui al comma 2 concessi fino all'anno scolastico 1989-1990 dal Ministro della pubblica istruzione, in applicazione dell'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

7. Il termine previsto al primo comma dell'articolo 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modifiche ed integrazioni, è ulteriormente prorogato fino al 30 settembre 1991.

8. Il disposto di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, si applica anche per gli anni scolastici 1990-1991 e 1991-1992 fino a quando non sarà data attuazione all'articolo 14, comma 8, del medesimo decreto.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

2-bis. Possono fruire dei permessi annuali retribuiti di cui al comma 2, nei limiti del numero totale annuo di cui al comma 4, anche le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni nazionali maggiormente rappresentative o ad esse collegate non contemplate nel medesimo comma 2, a condizione che facciano parte della delegazione sindacale determinata, ai fini dell'accordo sindacale per il triennio 1991-1993 riguardante il comparto del personale della scuola, con il decreto del Ministro per la funzione pubblica 7 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 1990.

3. Il cumulo dei permessi sindacali retribuiti, previsto dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715, è effettuato, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali di cui ai commi 2 e 2-bis, anche per compensazione in ambito nazionale, secondo una ripartizione programmata dei corrispondenti esoneri dal servizio tra le varie province, che tenga conto delle esigenze peculiari della scuola e della sua organizzazione territoriale.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

8-bis. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione l'elenco dei destinatari delle aspettative sindacali di cui al presente articolo viene pubblicato annualmente nella *Gazzetta Ufficiale*.

8-ter. Sono altresì annualmente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, con decreti del Ministro della pubblica istruzione, gli elenchi del

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 2.

1. Il primo triennio di validità delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, decorre dall'anno scolastico 1989-1990 fino all'anno scolastico 1991-1992. Il secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 8 è soppresso.

2. I docenti inclusi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli in applicazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee e annuali prevista dall'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto-legge, nello stesso ordine e con lo stesso punteggio ad essi attribuito nelle graduatorie per il conferimento di supplenze nelle quali si trovano.

3. La precedenza assoluta spettante ai docenti di cui al comma 2 opera dopo quella spettante ai docenti già inclusi nelle graduatorie provinciali per soli titoli in applicazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 357 del 1989.

4. Nell'ambito della sola classe di concorso per la quale hanno conseguito l'abilitazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 357 del 1989, ai docenti di cui al comma 2 sono conferite nomine per supplenza con priorità rispetto agli aspiranti, anche abilitati, privi del diritto a precedenza assoluta.

5. A decorrere dall'anno scolastico 1991-1992 le graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole sono aggiornate ogni triennio.

6. La mancata accettazione della nomina conferita al personale docente ed al personale amministrativo e tecnico incluso nelle graduatorie provinciali permanenti per il conferimento delle supplenze comporta il deperimento dalla relativa graduatoria per il periodo di validità della stessa, salvo il diritto ad ottenere, a domanda, il reinserimento per il successivo anno scolastico. Per il personale ausiliario la mancata accettazione della nomina comporta il deperimento dalla relativa graduatoria.

7. Il disposto di cui al comma 6 non si applica nei casi di

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

personale della scuola comunque non in servizio e destinato a compiti diversi da quelli di istituto.

8-quater. Gli elenchi di cui ai commi *8-bis* e *8-ter* dovranno riportare, oltre all'indicazione delle sedi di titolarità, anche quella degli enti, degli uffici o delle organizzazioni beneficiari del comando, dell'aspettativa, dell'utilizzazione o della collocazione fuori ruolo.

Articolo 2.

1. Il primo triennio di validità delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, decorre dall'anno scolastico 1989-1990 fino all'anno scolastico 1991-1992. Le graduatorie degli aspiranti a supplenza nelle accademie e nei conservatori di musica per gli anni scolastici 1989-1990 e 1990-1991 conservano la loro validità anche per l'anno scolastico 1991-1992. Il secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 8 è soppresso.

2. Identico.

3. Identico.

4. Identico.

5. Identico.

6. Identico.

7. Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

accettazione di nomina conferita dal provveditore agli studi per altra graduatoria.

Articolo 3.

1. Nell'ambito del piano nazionale di aggiornamento e nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, possono essere assegnati fondi direttamente ad istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, siano esse dotate o meno di personalità giuridica, per la realizzazione di attività di aggiornamento destinate al personale della medesima istituzione scolastica destinataria e di altre istituzioni scolastiche.

2. Alla liquidazione delle spese per le finalità di cui al comma 1 provvedono le istituzioni scolastiche interessate, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e delle istruzioni amministrativo-contabili emanate ai sensi del medesimo articolo 25.

3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede mediante ordinativi diretti intestati alle istituzioni scolastiche, da estinguersi con le modalità stabilite dall'articolo 36 delle istruzioni amministrativo-contabili di cui al comma 2.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 2-bis.

1. I concorsi per soli titoli per l'accesso ai ruoli del personale docente su cattedre e posti inseriti stabilmente nell'organico dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, di arte drammatica e di danza, da indire ai sensi del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono banditi secondo quanto disposto dagli articoli 2, 4, 11 e 12 del medesimo decreto-legge n. 357 del 1989, prima della scadenza triennale di cui al comma 2 del citato articolo 2 e comunque con precedenza rispetto ai concorsi per titoli ed esami; il requisito di servizio di cui al comma 1 del citato articolo 11 è computato con riferimento al periodo intercorrente fra l'anno scolastico 1982-1983 e l'anno scolastico 1990-1991.

2. In attesa del completo espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, per gli insegnamenti che attualmente non possono essere messi a concorso si provvederà esclusivamente con personale docente attinto dalle graduatorie di supplenza valide per l'anno scolastico 1990-1991.

3. Ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui al comma 1 ed ai fini della valutazione del punteggio spettante, è valido il servizio in precedenza prestato per gli insegnamenti di cui al comma 2.

Articolo 3.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI - BIANCO - CARLI - GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)